NUOVE NORME SULLE ANTICIPAZIONI DELLE RETTE DI SPEDALITA' AI NOSOCOMI DELLA REPUBBLICA

Art. 2

L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e' modificato come segue: "Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe. Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessita' del servizio. Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalita' liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore".

Versione in vigore dal 9 agosto 1957, non più in vigore dal 1 luglio 1962 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalita' ai nosocomi della Repubblica
Estremi	Legge 8 luglio 1957, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulle-anticipazioni-delle-rette-di-spedalita-ai-nosocomi/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it